

partners

Renato Meneghini - dott. commercialista
Luisa Moroso - consulente del lavoro

associati

Enrico Povolo - dott. commercialista
Marco Giaretta - dott. commercialista
Giacomo Prandina - dott. commercialista

Vicenza, 7 Gennaio 2014

INFORMATIVA N. 1-2014: LA LEGGE FINANZIARIA 2014

Di seguito si esaminano le principali novità fiscali contenute nella Legge di Stabilità che sono **in vigore dal 1 GENNAIO 2014**.

PAGAMENTO CON MEZZI BANCARI DEI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI ABITATIVI

È DISPOSTO L'OBBLIGO, A PARTIRE DAL 1/1/2014, DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ABITATIVI, A PRESCINDERE DAL RELATIVO AMMONTARE, ESCLUSIVAMENTE CON MEZZI BANCARI (AD ESEMPIO, BONIFICO BANCARIO O ASSEGNO).

NON È PIÙ POSSIBILE, PERTANTO, PAGARE I CANONI DI LOCAZIONE ABITATIVI IN CONTANTI, INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTO.

Tale disposizione non opera per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per le locazioni di immobili strumentali.

Inoltre, in relazione ai contratti di locazione in esame, al fine di contrastare l'evasione fiscale è attribuita al Comune l'attività di monitoraggio dei relativi contratti.

Le sanzioni non sono chiare, dato che in caso di mancato rispetto dovrebbe applicarsi la normativa antiriciclaggio. Se tale ipotesi fosse confermata, la sanzione potrà arrivare anche al 40% dell'importo pagato e sarebbe dovuta in solido tra proprietario ed inquilino.

INVITIAMO PERTANTO TUTTI I CLIENTI, SIANO ESSI PROPRIETARI O INQUILINI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO, AD ADEGUARSI QUANTO PRIMA A TALE DISPOSIZIONE.

PER CONTRO, PROPRIETARI ED INQUILINI DI IMMOBILI AD USO DI CAPANNONE, NEGOZIO O UFFICIO, NON SONO SOGGETTI ALLA NUOVA DISPOSIZIONE.

AUMENTO DETRAZIONE IRPEF LAVORO DIPENDENTE

Sono stati modificati gli importi della detrazione Irpef per i redditi di lavoro dipendente e le soglie di reddito a cui la stessa è collegata. In particolare, la detrazione è ora così determinata:

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE SPETTANTE
reddito < euro 8.000	euro 1.880

euro 8.000 < reddito > euro 28.000	euro 978 + (902 x 28.000 - reddito complessivo / 20.000)
euro 28.000 < reddito > euro 55.000	euro 978 x (55.000 - reddito complessivo / 27.000)

DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE

Dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 è prevista una "nuova" deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che costituisce incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente.

La deduzione spetta fino ad euro 15.000 per ciascun nuovo dipendente assunto ed è, in ogni caso, limitata all'incremento complessivo del costo del personale di cui alla voce B.9 e B.14 del Conto Economico per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i 2 successivi.

La deduzione in esame, ancorché risulti sostanzialmente analoga a quella temporanea prevista per gli incrementi occupazionali intervenuti nel triennio 2005-2007, è ora riconosciuta a regime.

Rimane confermato l'ammontare massimo della deduzione, che non può eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri o spese a carico del datore di lavoro.

La deduzione forfettaria ("base" e "maggiorata" per le Regioni svantaggiate) per ciascun dipendente a tempo indeterminato (c.d. cuneo fiscale) e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, è alternativa solo alla deduzione per spese per apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo e alla deduzione di euro 1.850 prevista per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 e non anche alla deduzione in esame.

Di conseguenza i soggetti che fruiscono del c.d. cuneo fiscale possono altresì beneficiare della deduzione per l'incremento della base occupazionale.

DEDUZIONE ACE

È aumentata la misura dell'aliquota applicabile all'incremento di capitale proprio (patrimonio netto, se inferiore) per le società di capitali nonché al patrimonio netto risultante alla fine dell'esercizio per imprese individuali e società di persone, ai fini della determinazione del rendimento nozionale, ossia della c.d. deduzione ACE. In particolare, l'aliquota del 3% applicabile fino al 2013 è incrementata:

al 4% per il 2014;

al 4,5% per il 2015;

al 4,75% per il 2016.

DETRAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

È disposta un'ulteriore proroga della detrazione IRPEF/IRES relativamente ai **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA** nella misura del:

65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 - 31.12.2014;

50% per le spese sostenute nel periodo 1.1.2015 - 31.12.2015.

Relativamente agli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio la detrazione spetta nella misura del 65% con riferimento alle spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 30.6.2015 (anziché 30.6.2014) e del 50% per le spese sostenute dall'1.7.2015 al 30.6.2016.

DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

È disposta un'ulteriore proroga della detrazione IRPEF, con il tetto massimo di euro 96.000, per gli **INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO**, nella misura del:

50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 - 31.12.2014;

40% per le spese sostenute nel periodo 1.1.2015 - 31.12.2015;

36% per le spese sostenute a partire dal 1.1.2016 (nel limite di 48.000 euro).

È inoltre stabilito che la detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche attivate dal 5.8.2013 su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta nella misura del:

65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2014;

50% per le spese sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2015.

DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

È prorogata al 31.12.2014 la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l'ACQUISTO DI MOBILI finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).

L'agevolazione spetta dunque per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014 ed è calcolata su un importo non superiore a euro 10.000.

Nella Legge di Stabilità è previsto che l'ammontare della spesa agevolabile non possa essere superiore a quella dei lavori di ristrutturazione cui la stessa deve essere necessariamente collegata. Ma il Decreto Milleproroghe, ora in corso di conversione, ha soppresso detta limitazione. **La situazione, pertanto, non è chiara in relazione al limite di spesa agevolabile.**

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA E PARTECIPAZIONI

È "riproposta" la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2013 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2012 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile provvedere all'affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dei redditi e dell'IRAP in misura pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- **16% per i beni ammortizzabili;**
- **12% per i beni non ammortizzabili.**

In caso di cessione, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione, la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene antecedente alla rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in 3 rate annuali, senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

RIALLINEAMENTO VALORE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

Sono introdotte a regime le disposizioni che disciplinano **la facoltà, per le società di capitali, società di persone ed enti commerciali che hanno iscritto in bilancio una partecipazione di controllo per effetto di un'operazione straordinaria di procedere al riallineamento del relativo valore mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 16%.**

In particolare, le predette disposizioni, precedentemente limitate alle operazioni effettuate fino al 2011, ora si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.

Per le operazioni intervenute nel 2012 l'imposta va versata entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dovute per il 2013.

Va evidenziato che gli effetti del riallineamento:

- decorrono dal secondo periodo d'imposta successivo a quello di versamento dell'imposta sostitutiva;
- sono revocati qualora, anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello di versamento dell'imposta sostitutiva, siano posti in essere atti di realizzo delle partecipazioni affrancate e/o dei marchi e delle altre attività immateriali o dell'azienda cui si riferisce l'avviamento affrancato.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

- **terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;**
- **partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;**

posseduti alla data dell'1.1.2014, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2014 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;

- al versamento dell'imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno / partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:
 - 2% per le partecipazioni non qualificate;
 - 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

PERDITE SU CREDITI

Per effetto dell'ulteriore modifica dell'art. 101, comma 5, TUIR, è previsto che, AI FINI DELLA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI, LA SUSSISTENZA DEGLI ELEMENTI CERTI E PRECISI SI REALIZZA, INOLTRE, "IN CASO DI CANCELLAZIONE DEI CREDITI DAL BILANCIO OPERATA IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI".

Tale novità è applicabile dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013.

DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING

Sono nuovamente modificate le regole di deducibilità dei canoni di leasing, prevedendo, tra l'altro, l'equiparazione di trattamento per imprese e lavoratori autonomi.

In particolare è stato modificato il periodo minimo di deducibilità dei canoni, ora pari:

- alla metà del periodo di ammortamento per la generalità dei beni mobili;
- a 12 anni per i beni immobili.

Rimane confermato in misura corrispondente all'intero periodo d'ammortamento il periodo minimo di durata del leasing avente ad oggetto i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, TUIR (mezzi di trasporto a motore).

Le predette novità sono applicabili ai contratti stipulati dall'1.1.2014.

ALiquota CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS

Dal 2014, l'aliquota relativa ai contributi dovuti dai pensionati e dagli iscritti ad altre forme previdenziali passa dal 20% al 22%. Per il 2015 l'aliquota è fissata al 23,5%.

L'aliquota dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2014 è confermata nella misura del 27,72%.

COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA SUPERIORI AD EURO 15.000

Analogamente a quanto già previsto ai fini IVA, l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori ad euro 15.000 annui richiede L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ alla relativa dichiarazione. La nuova disposizione è applicabile già ai crediti 2013, utilizzabili nel 2014.

In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione dal soggetto che esercita il controllo contabile attestante l'esecuzione dei controlli previsti dall'art. 2, comma 2, DM n. 164/99.

RIORDINO ONERI DETRAIBILI

Entro il 31.1.2014 è prevista l'adozione di specifici Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione degli oneri detraibili ai fini IRPEF.

RICORDIAMO CHE GLI ONERI DETRAIBILI AI FINI IRPEF SONO, AD ESEMPIO, I SEGUENTI:

- **SPESE MEDICHE;**
- **INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PRIMA CASA;**
- **SPESE FUNEBRI;**
- **PREMI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA;**
- **ECC.**

IN CASO DI MANCATA ADOZIONE DEI PREDETTI PROVVEDIMENTI LA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% SI RIDUCE:

AL 18% PER IL 2013

AL 17% PER IL 2014.

Ci permettiamo di aggiungere solo che, approvata la Legge Finanziaria 2014, non sappiamo ancora quale sarà la misura degli importi detraibili delle spese DEL 2013.

IMPOSTA DI BOLLO COMUNICAZIONI PRODOTTI FINANZIARI

Dal 2014 la misura dell'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari aumenta dal 1,5‰ al 2‰.

È inoltre abrogata la soglia minima di imposta (pari ad euro 34,20) ed è aumentata da euro 4.500 ad euro 14.000 la misura massima dell'imposta per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Nulla è cambiato invece per i c/c ordinari bancari e postali per i libretti di risparmio (imposta fissa di euro 34,20 euro per le persone fisiche e di euro 100,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

IMPOSTA SUL VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE (IVAFE)

DAL 2014 LA MISURA DELL'IVAFE PASSA DAL 1,5‰ AL 2‰.

CONTRASTO RIMBORSI INDEBITI MOD. 730

Con l'intento di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi IRPEF nell'ambito del mod. 730, entro 6 mesi dalla scadenza del termine di trasmissione dei modelli l'Agenzia delle Entrate procede alla verifica della spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in presenza di un rimborso superiore ad euro 4.000, anche determinato da eccedenze IRPEF di anni precedenti.

La nuova disposizione è applicabile alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014, ossia dal mod. 730/2014 relativo ai redditi 2013.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

È prevista la proroga al triennio 2014-2016 del contributo di solidarietà introdotto dall'art. 2, comma 2, DL n. 138/2011 (3% del reddito complessivo eccedente il limite di euro 300.000).

DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME ISCRITTE A RUOLO

È riconosciuta la possibilità di estinguere, senza corresponsione degli interessi, il debito risultante dai ruoli emessi dagli Agenti della riscossione entro il 31.10.2013, tramite il pagamento:

- di quanto iscritto a ruolo ovvero dell'ammontare residuo;
- dell'aggio a favore degli Agenti della riscossione, ex art. 17, D.Lgs. n. 112/99.

La definizione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 28.2.2014; entro il 30.6.2014 il contribuente è informato dell'avvenuta estinzione del debito.

La riscossione delle somme iscritte a ruolo rimane sospesa fino al 15.3.2014; la sospensione opera anche relativamente ai termini di prescrizione.

PROROGA CONGUAGLIO IMU 2013

È prorogato dal 16.1.2014 al 24.1.2014 il termine per il versamento del conguaglio IMU 2013 relativamente agli immobili per i quali è stata disposta l'abolizione "limitata" dal versamento della seconda rata IMU 2013 qualora il Comune abbia deliberato un incremento dell'aliquota IMU 2013 rispetto a quella base (4‰ per l'abitazione principale, ecc.) con conseguente obbligo del contribuente di versare il 40% di tale differenza.

PROROGA SECONDA RATA TARES 2013

È prorogato al 24.1.2014 il termine per il versamento della maggiorazione standard TARES (pari ad euro 0,30 per mq), qualora il versamento non sia stato effettuato entro il 16.12.2013.

DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI

Per il 2013 l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo nella misura del 30%. Dal 2014 la deducibilità è fissata nella misura del 20%.

L'IMU rimane comunque indeducibile ai fini IRAP.

TASSAZIONE IMMOBILI ABITATIVI NON LOCATI

A decorrere dal 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l'abitazione principale, assoggettati ad IMU, è tassato ai fini Irpef e relative addizionali nella misura del 50%.

ACQUISTO DI PUBBLICITÀ ON-LINE (WEB TAX)

È stabilito che:

- **i soggetti passivi IVA devono effettuare gli acquisti di pubblicità on-line nonché di link sponsorizzati, anche attraverso centri media e operatori terzi, da soggetti titolari di partita IVA in Italia;**
- **gli spazi pubblicitari on-line e i link sponsorizzati che appaiono sulle pagine dei risultati dei motori di ricerca visualizzabili in Italia durante la visita ad un sito Internet o la fruizione di un servizio on-line devono essere acquistati esclusivamente da soggetti titolari di partita IVA in Italia.**

Ciò anche se l'operazione di compravendita è effettuata tramite centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

Tali nuove regole contengono meccanismi che non appaiono in linea, ai fini Iva, con la regolamentazione comunitaria, e, ai fini delle imposte dirette, con il trattato UE e con le linee guida Ocse sui prezzi di trasferimento).

Come espressamente previsto dal Decreto Milleproroghe bis, l'applicazione della disposizione contenuta nel nuovo art. 17-bis è rinviata all'1.7.2014.

Il pagamento dell'acquisto di pubblicità on-line e di servizi ad esso ausiliari va effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare i dati identificativi del beneficiario, o con altri strumenti idonei alla tracciabilità delle operazioni.

Riteniamo che tale norma sia "la perla" di questa Legge Finanziaria. Appare, infatti, perlomeno "medievale" questo tentativo di fare cassa imponendo un dazio sulle operazioni on line svolte in Italia: sarebbe come pretendere che un'azienda italiana compri solo merci da un'azienda che ha la partita IVA italiana, cioè imporre l'obbligo a tutte le società estere che vendono in Italia di avere una partita IVA italiana. E, PER RIFLESSO, COMPORTEREBBE L'OBBLIGO PER TUTTE LE AZIENDE ITALIANE CHE VENDONO ALL'ESTERO DI APRIRE UNA PARTITA IVA PER OGNI PAESE IN CUI ESPORTANO: ASSURDO. SAREBBE LA FINE DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE.

NOTAI E C/C DEDICATO PER DEPOSITO SOMME

Nei confronti dei notai ovvero di altri pubblici ufficiali è previsto l'obbligo di provvedere al versamento, su un c/c dedicato:

- delle somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi nonché di tributi per i quali lo stesso è sostituto / responsabile d'imposta relativamente agli atti ricevuti/autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o alle attività / prestazioni per i quali gli stessi siano delegati dall'Autorità giudiziaria;
- di ogni altra somma (anche a titolo di imposta per le dichiarazioni di successione) soggetta all'obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori ex Legge n. 64/34;
- dell'intero prezzo / corrispettivo o del saldo di contratti di trasferimento / costituzione / estinzione della proprietà / altro diritto reale su immobili o aziende.

Il predetto obbligo non riguarda la parte di prezzo / corrispettivo oggetto di dilazione, per la quale il versamento sul c/c dedicato dovrà essere effettuato contestualmente al rilascio della quietanza.

Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate ad un apposito DPCM.

DECORRENZA OBBLIGO APE

È modificata la decorrenza dell'obbligo, previsto a pena di nullità, di allegare l'APE (ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA) ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito nonché ai contratti di locazione.

In particolare l'obbligo (in origine previsto dal 6.6.2013) è ora ancorato alla data di entrata in vigore del Decreto di adeguamento delle Linee guida di certificazione energetica degli edifici, contenute in un apposito DM.

Ricordiamo inoltre che il DL 145/2013 (Destinazione Italia) era già intervenuto sulla certificazione degli edifici, disponendo:

1. l'abolizione dell'obbligo di allegare l'APE agli atti notarili in caso di trasferimento a titolo gratuito e ai contratti di locazione aventi ad oggetto singole unità immobiliari;
2. l'obbligo di inserire apposita clausola nei contratti di locazione di singole unità immobiliari nella quale si dichiara di aver consegnato l'APE al conduttore;
3. la sostituzione della sanzione in caso di omessa allegazione: dalla nullità dell'atto si passa ad una sanzione pecuniaria (da 3.000 a 18.000 euro per la vendita e da 1.000 a 4.000 per la locazione di interi edifici);

Resta quindi da capire come deve interpretarsi la nuova modifica disposta dalla Legge di Stabilità che mal si coordina con le disposizioni normative già in vigore grazie al Decreto Destinazione Italia.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Renato Meneghini Enrico Povoło Marco Giaretta Giacomo Prandina